

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1849)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGRETO, DE MATTEIS, SIGNORI, MINNOCCI e ARNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1974

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL)

ONOREVOLI SENATORI. — La rilevanza sociale assunta dalla riduzione degli orari di lavoro, intesa come utile occasione per la promozione culturale e sociale dei lavoratori, impone ormai ai pubblici poteri l'adozione di una vera e propria « politica del tempo libero » parallela alla « politica del lavoro ».

Il fenomeno emergente del tempo libero è dalla pubblicistica sociologica individuato come lo spazio esistenziale per la promozione umana, per la ricerca di una più approfondita presa di coscienza da parte del cittadino della sua condizione culturale, morale, economica, politica, personale e di gruppo nella partecipazione responsabile alla vita comunitaria.

Le profonde implicazioni sociali del fenomeno non possono non impegnare il diritto-dovere dello Stato — esercitato oggi attraverso il suo istituto delegato (ENAL) — a farsi promotore di una politica globale del tempo libero che, nel riconoscimento più

ampio del pluralismo culturale, istituzionale e sociale, assicuri la libera disponibilità di un adeguato complesso di competenze tecniche e di servizi pubblici, per garantire la promozione civile e sociale del cittadino, in una logica evoluzione caratterizzata dal massimo di libertà, di democrazia e di partecipazione.

È stato giustamente osservato che per risolvere validamente la questione del tempo libero occorre affrontare due aspetti fondamentali del problema e cioè:

1) la rimozione degli ostacoli che impediscono la fruizione di una sempre maggiore quantità di tempo libero da parte di tutti i cittadini, che può realizzarsi attraverso la riduzione progressiva dell'orario di lavoro, l'adozione — nei limiti in cui è possibile — dell'orario continuato, lo scaglionamento delle ferie estive in un più ampio arco di tempo e la risoluzione dei problemi dei trasporti,

nel quadro di una generale ristrutturazione urbanistica delle città;

2) la creazione delle strutture idonee a consentire il godimento del tempo libero, la cui realizzazione richiede una azione coordinata al fine di predisporre gli impianti e le attrezzature necessarie (culturali, turistiche e ricreative), di diffondere sempre più capillarmente la radio, il cinema, la televisione e i rotocalchi (fattori importantissimi di informazione e di documentazione) e di favorire e di sostenere ad ogni livello il libero associazionismo, inteso come veicolo di democratiche esperienze e come stimolo imprescindibile di una dinamica sociale e culturale effettiva.

Negli articoli 1-3 si è voluto dare all'Ente nazionale per il tempo libero una qualificazione spiccatamente sociale (e non assistenziale) che lo pone, come ente di diritto pubblico, al servizio di tutti i cittadini per

la valorizzazione culturale del loro tempo libero.

Gli organi dell'ENTEL (articoli 4-9) sono strutturati in modo da rispondere al criterio della più ampia rappresentatività e nello stesso tempo della massima agilità di funzionamento per assicurare il più incisivo e tempestivo intervento nella realtà sociale.

Con gli articoli 11, 12 e 13 si disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

Con l'articolo 14 si attribuisce all'ENTEL il compito di promuovere tutte le adeguate forme associative per il tempo libero.

Con l'articolo 15 si prevede l'istituzione dell'albo dei circoli culturali e ricreativi.

Con l'articolo 16 si stabiliscono delle agevolazioni tributarie e dei benefici per i circoli culturali e ricreativi.

Con l'articolo 17 si stabilisce la composizione della Commissione di vigilanza sui circoli culturali e ricreativi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'Ente nazionale assistenza lavoratori assume la denominazione di Ente nazionale per il tempo libero (ENTEEL).

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'ENTEEL provvede a:

a) promuovere indagini, studi e convegni sui fenomeni sociali ed economici concernenti la disponibilità e l'impiego del tempo libero;

b) collaborare alla formulazione di programmi di pubblico intervento, in campo nazionale, regionale e locale in materia di tempo libero;

c) predisporre e gestire impianti, attrezzature e servizi per la cultura, lo sport e il turismo sociale, ivi compresi centri pilota di ricreazione educativa;

d) stimolare, agevolare, sostenere e coordinare le attività e lo sviluppo dei circoli ricreativi e culturali liberamente costituiti e comunque associati, nel rispetto della loro autonomia e delle libere scelte dei componenti;

e) coadiuvare gli organismi pubblici preposti alle comunicazioni di massa per la realizzazione di programmi di cultura popolare e di educazione civica e sociale;

f) provvedere alla formazione degli esperti e degli animatori delle attività di tempo libero;

g) assumere ogni altra idonea iniziativa diretta all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 3.

L'ENTEL favorisce e sostiene il libero associazionismo.

Promuove inoltre la costituzione di associazioni, federazioni ed unioni culturali, di turismo sociale e di sport amatoriale e ne cura la eventuale erezione in enti morali.

Le associazioni e le federazioni che svolgono la loro attività nei settori culturale, di turismo sociale e di sport amatoriale possono aderire all'ENTEL o stipulare convenzioni con lo stesso.

Gli organismi di cui ai precedenti commi operano nell'ambito delle finalità e secondo gli indirizzi generali dell'Ente.

Art. 4.

Sono organi dell'ENTEL:

- 1) il presidente e il vice presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) la giunta esecutiva;
- 4) il collegio sindacale.

Art. 5.

Il presidente e il vice presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere favorevole delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede gli organi di amministrazione e compie tutti gli atti non attribuiti alla competenza di tali organi, ovvero assolutamente urgenti, salvo ratifica da parte degli organi competenti.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e dai seguenti membri:

1) un rappresentante rispettivamente del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro del bilancio e della programmazione, del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del turismo e dello spettacolo;

2) un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e cinque rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario, nominati dal Consiglio dei ministri su designazione dei Consigli regionali;

3) sette rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

4) tre esperti nei settori di attività dell'Ente nominati dal Presidente del Consiglio;

5) due rappresentanti del personale dell'Ente eletti dal personale stesso.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

1) stabilisce i programmi dell'Ente;

2) delibera le modificazioni dello statuto;

3) indirizza, coordina e vigila sul funzionamento e sulla gestione degli organismi costituiti dall'Ente;

4) delibera sui bilanci preventivi e sulle eventuali variazioni, nonché sui bilanci consuntivi;

5) delibera sugli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili, di accettazione di crediti, di legati e di donazioni;

6) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7) delibera sul regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale e su ogni altro regolamento (amministrativo e contabile);

8) delibera sulla costituzione delle associazioni e federazioni di cui all'articolo 3, nonchè sulla adesione all'Ente di istituzioni analoghe;

9) delibera sulla gestione dei servizi speciali e sulle convenzioni da stipulare con amministrazioni pubbliche o private;

10) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del decentramento dei servizi, anche in relazione agli ordinamenti regionali;

11) delibera sugli altri argomenti ad esso demandati dallo statuto o sottoposti al suo esame dal presidente o dal comitato consultivo generale;

12) esercita tutte le altre funzioni demandate al Consiglio da leggi e regolamenti.

Art. 8.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente, dal rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da quattro componenti eletti dal Consiglio di amministrazione, di cui almeno uno in rappresentanza dei sindacati dei lavoratori e uno in rappresentanza dei datori di lavoro.

Alle sedute della Giunta esecutiva possono partecipare con voto consultivo i componenti del Consiglio di amministrazione e il direttore generale.

La Giunta esecutiva delibera sulle materie ad essa attribuite dal Consiglio di amministrazione, ed in caso di urgenza anche su quelle di competenza dello stesso Consiglio, salvo a sottoporre le relative delibere alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

Art. 9.

Il collegio sindacale è costituito da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede, nominato dal Presidente del Consiglio

dei ministri e da quattro componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Almeno due componenti del collegio sindacale debbono essere scelti fra esperti designati dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo.

Il collegio sindacale dura in carica cinque anni.

Art. 10.

Il patrimonio dell'ENTEL è costituito da beni mobili ed immobili ad esso pervenuti o comunque acquistati o provenienti da donazioni o lasciti.

Art. 11.

Le entrate dell'ENTEL sono costituite:

a) da un contributo annuo dello Stato di lire 10 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) da contributi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle provincie, dei comuni, nonchè di enti pubblici e di privati;

c) da oblazioni, donazioni, lasciti di enti e di privati;

d) dai proventi derivanti dalle attività e dai servizi istituzionali dell'Ente nonchè da quote contributive;

e) dai proventi derivanti dalle attività delegate, dalle convenzioni e dalle concessioni amministrative;

f) dai redditi patrimoniali;

g) dai proventi della gestione dei concorsi di cui al successivo articolo 15;

h) dai proventi derivanti da ogni altra fonte prevista da disposizioni di legge o di regolamento o da qualsiasi altro titolo.

Art. 12.

NI deroga alle disposizioni vigenti, è affidata all'ENTEL la gestione del concorso pronostici, abbinato al gioco del lotto, istituito con decreto del Ministro delle finanze 9 lu-

glio 1957, nonchè la gestione delle lotterie nazionali di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni.

Può altresì essere concessa all'ENTEL la gestione di concorsi pronostici abbinati ad altri giuochi e attività connessi con manifestazioni ricreative e sportive.

Art. 13.

Il bilancio di previsione è presentato al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 aprile di ogni anno, corredato da una relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 14.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Ente può promuovere la costituzione ed assumere la partecipazione in società per azioni ed in organismi consortili, per la realizzazione e la gestione di attività e servizi per il tempo libero.

Le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro.

Art. 15.

Presso l'ENTEL è istituito un albo dei circoli culturali e ricreativi. L'iscrizione all'albo è gratuita e comporta il riconoscimento del Circolo ad ogni effetto della presente legge.

L'albo è tenuto da una Commissione avente il compito di accertare, tramite gli uffici provinciali dell'Ente, la rispondenza dello statuto dei circoli alle finalità perseguite dall'ENTEL, il regolamento democratico della loro vita interna, l'esistenza di una idonea sede sociale ed un numero di iscritti non inferiore a 100 oppure a 50, a seconda che l'ubicazione del circolo sia in comune con popolazione superiore o meno ai 20.000 abitanti.

Art. 16.

I circoli culturali e ricreativi iscritti all'albo godono i seguenti benefici:

a) sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile;

b) sono esenti dalla tassa di bollo e di registro;

c) sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

d) possono ottenere contributi dallo Stato, dalle Regioni, da enti pubblici e da privati, donazioni e lasciti;

e) sono ammessi a fruire degli impianti, delle attrezzature e dei servizi gestiti dall'ENTEL, di cui all'articolo 2, lettera *c)*, della presente legge;

f) possono ottenere, con domanda diretta all'autorità di pubblica sicurezza competente, vistata dal sindaco, la licenza per la vendita di bevande alcoliche, in deroga al rapporto limite previsto dall'articolo 45 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

g) possono organizzare, a esclusivo beneficio degli iscritti, viaggi all'interno e all'estero, in deroga alla legge vigente sulle agenzie di viaggio e turismo;

h) possono contrassegnare la rispettiva tessera sociale con la sigla ENTEL agli effetti del godimento delle facilitazioni direttamente o indirettamente concesse dallo ENTEL ai possessori della medesima;

i) beneficiano di ogni altra agevolazione posta in essere dall'Ente.

Art. 17.

La Commissione di cui al precedente articolo 15 è presieduta dal vice presidente dell'ENTEL ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'interno e da altri tre membri prescelti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell'ENTEL.